Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 204/2019

Sondrio, li 26/08/2019
Reg. Pubbl.

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE PRESCRITTIVE NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CANI CON FINALITÀ DI TUTELA DEI PROFILI IGIENICO -SANITARI E DEL DECORO DELLA CITTÀ

IL SINDACO

VISTE le prescrizioni contenute nell'art. 48 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana inerenti gli obblighi per i proprietari e conduttori di cani di raccogliere le deiezioni solide depositate dagli animali su suolo pubblico e di conferirle nei contenitori per rifiuti solidi urbani o appositi contenitori;

VISTE le prescrizioni contenute nell'art. 46 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana che consente l'accesso ai cani, accompagnati dal detentore e debitamente trattenuti a mezzo di guinzaglio, alle aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia;

PRESO ATTO che le previsioni di cui al citato art. 48 non trovano adeguata corrispondenza nelle condotte dei conduttori di cani su aree pubbliche, con particolare riferimento ad alcune aree del territorio che, a cagione di tali condotte, versano costantemente in condizioni di grave degrado e sporcizia a causa dell'abbandono indiscriminato al suolo dei residui organici prodotti dai cani, con relativo pregiudizio per il decoro, la pulizia e la vivibilità di tali ambienti e l'aggravio dei costi a carico della collettività per assicurare il permanente ripristino di condizioni igienico – sanitarie adeguate;

PRESO ATTO altresì che le disposizioni regolamentari richiamate dall'art. 48 non prevedono alcun obbligo in relazione alle minzioni degli animali, che liberamente spargono i liquidi urinari al suolo, sui muri esterni di edifici pubblici e privati, sulle vetrine di esercizi commerciali, sugli elementi dell'arredo urbano e sui pali di sostegno della segnaletica stradale e commerciale, della luce, dei semafori etc;

CONSIDERATO che le citate condotte, oltre a rappresentare un potenziale pregiudizio per gli aspetti igienico-sanitari dell'agglomerato urbano ed a manifestare profili di evidente indecorosità per le condizioni della vita della collettività, sono causa di danneggiamento e

lordatura di beni mobili e immobili, pubblici e privati, e nel caso dei pali di sostegno degli elementi della segnaletica stradale e dei corpi illuminanti, possono determinarne fenomeni di progressivo degrado con potenziale pregiudizio per la loro stabilità, con conseguente potenziale pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO che, in osservanza delle previsioni regolamentari citate, risulti indispensabile adottare prescrizioni finalizzate ad offrire efficace applicazione agli obblighi normativi, opportunamente bilanciando le istanze riconnesse all'igiene ed al decoro degli abitati con le legittime esigenze dei conduttori dei cani anche in riferimento al benessere etologico degli animali;

RECEPITI gli orientamenti in materia della giurisprudenza (in particolare, sentenza Cassazione II Penale 18 febbraio 2015 n. 7082) con la quale il Giudice di legittimità ha avuto modo di ricordare come "è dato di comune esperienza che, per quanto l'animale possa essere bene educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni fisiologici è talvolta difficilmente prevedibile, trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e comunque non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l'animale che si porrebbero al confine del maltrattamento" e che "l'unica sfera di azione che compete a chi è chiamato a condurre sulla pubblica via gli animali è quella di ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà dei terzi quali i muri di affaccio degli stabili o altri beni pubblici";

RITENUTO opportuno, in ossequio ai predetti insegnamenti, adottare misure di condotta finalizzate ad individuare i comportamenti positivi che i conduttori dei cani debbono assumere ai fini della riduzione del rischio di imbrattamento e lordamento dei beni pubblici e privati e di corrispondente tutela di adeguati livelli di decoro ed igiene urbana;

RITENUTO pertanto opportuno adottare un provvedimento che, oltre ad assicurare i necessari profili di igiene e decoro della città, garantisca più elevati standard di sicurezza in relazione alla necessità di tutelare l'incolumità delle persone da fatti potenzialmente pregiudizievoli e dannosi;

PRESO ATTO che sussistono le condizioni, giuridiche e di fatto, per poter attivare le competenze assegnate dall'ordinamento al Sindaco al fine di affrontare situazioni di potenziale pregiudizio per la collettività;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferiscono al Sindaco la potestà di adottare provvedimenti per la tutela dell'igiene, della sanità e dell'incolumità delle persone;

ORDINA

1) E' fatto obbligo ai proprietari, detentori e conduttori di cani, condotti su suolo pubblico e debitamente trattenuti con guinzaglio secondo le previsioni di cui all'art. 46 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, **DI ADOTTARE OGNI POSSIBILE CONDOTTA,**

COMPATIBILE CON LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI, AL FINE DI IMPEDIRE AGLI STESSI DI LORDARE CON LE PROPRIE MINZIONI LE SUPERFICI ESTERNE DI IMMOBILI PUBBLICI E PRIVATI, I PORTONI E GLI ACCESSI, LE VETRINE DI ESERCIZI COMMERCIALI E DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, GLI ELEMENTI DELL'ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI PORTARIFIUTI, TRANSENNE PARA-PEDONALI), I PALI DI SOSTEGNO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE (SEGNALETICA STRADALE E COMMERCIALE, CORPI ILLUMINANTI, SEMAFORI) ED ALTRESÌ OGNI BENE CHE SI TROVI ESPOSTO PER NECESSITÀ O CONSUETUDINE ALLA PUBBLICA FEDE (VEICOLI, STRUTTURE DI CONFINAMENTO DI ESERCIZI DI CARATTERE COMMERCIALE ETC.), Nei casi in cui non risulti possibile ai conduttori impedire la minzione del cane, **E' FATTO OBBLIGO AI MEDESIMI DI PROVVEDERE ALLA CONTESTUALE IMMEDIATA PULIZIA DEL BENE PUBBLICO O PRIVATO LORDATO MEDIANTE DETERSIONE CON ACQUA**

2) E' fatto divieto ai proprietari, detentori e conduttori di cani di introdurre i propri animali nelle seguenti aree pubbliche: **GIARDINI DI VILLA QUADRIO, PARCO DELLE RIMEMBRANZE, AREE VERDI DI P.ZZA CAMPELLO, GIARDINI SASSI E GIARDINETTO DI VIA CAIMI/RAGAZZI DEL '99 (STELLINE)**. Agli accessi di tali aree saranno collocati, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, cartelli contenenti il relativo divieto.

LA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE CIECHE OD IPOVEDENTI, ACCOMPAGNATE DAL CANE GUIDA.

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori della sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00 (cento/00)**, ai sensi delle previsioni contenute negli artt. 7 comma 3 e 46 comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

DISPONE

che alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza venga data la massima diffusione con i sistemi informativi in uso ed altresì attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio informatico.

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, **ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI**, ai sensi della legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

a) l'amministrazione competente è il Comune di Sondrio;
b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio ed il suo Comandante pro-tempore (tel. 0342-526221.; fax 0342-526211);
c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Sondrio, Piazza Campello n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

IL SINDACO
Scaramellini Ing. Marco